

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

79.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.	ELKAN, <i>Relatore</i>	1212
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .	1212
ZACCAGNINI ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3001-B)	1210	Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	1210	RAUSA ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 574, sulla sperimentazione degli istituti professionali (2752);	
BUZZI, <i>Relatore</i>	1210	LENOCI: Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per la istituzione di IV e V classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato (3050)	1213
GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .	1210	PRESIDENTE	1213, 1216, 1217, 1219
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		BARDOTTI, <i>Relatore</i>	1213, 1217
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3063-B)	1211	BIASINI	1214, 1218
PRESIDENTE	1211, 1212	CANESTRI	1215, 1218
BIASINI, <i>Relatore</i>	1211	GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .	1217
GATTI CAPORASO ELENA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .	1211	MATTALIA	1219
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		MORO DIÑO	1219
BERSANI ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del centro di alti studi internazionali (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (191-B)	1212	RACCHETTI	1215
PRESIDENTE	1212	RAICICH	1213, 1218
		RAUSA	1216
		SPITELLA	1219
		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
		GALLONI e GIOIA: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne statali per sordomuti (1386)	1220
		PRESIDENTE	1220, 1221, 1222, 1223
		BARDOTTI, <i>Relatore</i>	1220, 1222
		BUZZI	1221

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

	PAG.
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1221, 1223
TEDESCHI	1221
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BISORI ed altri: Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2059)	
	1226
PRESIDENTE	1226, 1227, 1228
CAIAZZA	1227
CANESTRI	1227
MATTALIA	1227
MORO DINO	1227
RAICICH	1227
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1227, 1228
SPITELLA, <i>Relatore</i>	1226, 1227
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ORILIA ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) (3112)	
	1229
PRESIDENTE	1229, 1230, 1231, 1232
CAIAZZA, <i>Relatore</i>	1229, 1231, 1232
CANESTRI	1230
MATTALIA	1230, 1231
MORO DINO	1230
RAICICH	1230
ROGNONI	1230
ROSATI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1231, 1232
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1232

La seduta comincia alle 10.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3001-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zaccagnini, Ariosto, Basso,

Bignardi, Moro Dino, Compagna, Boiardi, Loperfido, Galloni: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia », approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 14 luglio 1971 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Buzzi.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Zaccagnini e altri, relativa al finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia torna al nostro esame per un emendamento formale all'articolo 1. Infatti, il precedente testo così suonava: « Sovrintendenza bibliografica per l'Emilia Romagna... »; il nuovo testo precisa: « Sovrintendenza ai beni librari per l'Emilia Romagna ». L'articolo 2 definisce la copertura finanziaria: per gli anni 1971-72 si prevede una modificazione dell'importo stabilito nei relativi capitoli di bilancio.

Il relatore raccomanda l'approvazione della proposta di legge per le ragioni già addotte nella precedente discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza bibliografica per l'Emilia-Romagna.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Sovrintendenza ai beni librari per l'Emilia-Romagna.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli

stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto a fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3063-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 14 luglio 1971 e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1971.

Poiché l'onorevole Moro Dino è assente, e non può svolgere la sua relazione, ho chiamato a sostituirlo l'onorevole Biasini.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha pertanto facoltà di riferire l'onorevole Biasini.

BIASINI, *Relatore*. Si tratta di una cosa molto semplice: in quanto la variazione riguarda solo il primo comma dell'articolo 2. Cioè, mentre nel testo votato si diceva che alla maggiore spesa di lire 25 milioni derivanti dall'attuazione della legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523, nel nuovo testo si modifica l'ultima riga nel senso di coprire anche i corrispondenti esercizi finanziari. Auspico pertanto l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il parere del Governo?

GATTI CAPORASO ELENA. *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Parere favorevole.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1971, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Bersani ed altri: Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del centro di alti studi internazionali (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (191-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bersani, Bignardi e Martoni: « Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del centro di alti studi internazionali », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 dicembre 1970 e modificato dalla

VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 novembre 1971.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Elkan.

ELKAN, *Relatore*. La mia relazione è molto breve: le modifiche apportate dal Senato, infatti, sono soltanto formali e non richiedono una sottolineatura di carattere specifico. Ne chiedo pertanto la immediata approvazione da parte degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Il parere del Governo ?

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università di Bologna per il funzionamento del Centro di alti studi internazionali promosso in collaborazione con la *John Hopkins University*.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato.

ART. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università degli studi di Bologna per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e bibliografico previste dalle convenzioni tra l'Università stessa ed il *John Hopkins University Bologna Center*.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione degli

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere per gli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel testo del Senato.
(*E approvato*).

L'articolo 3 non ha subito modifiche.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Rausa ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 574, sulla sperimentazione degli istituti professionali (2752) e Lenoci: Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per la istituzione di IV e V classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato (3050).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rausa, Romanato, Spitella, Bertè, Giordano, Bardotti, Meucci, Lettieri, Caiazza, Buzzi, Reale Giuseppe, Rognoni: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » e Lenoci: « Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754 per l'istituzione di IV e V classi sperimentali post-qualifica per ogni istituto professionale di Stato ». L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, Relatore. La proposta di legge oggi al nostro esame rappresenta veramente l'unica superstite del naufragio della legge-ponte. Con la legge-ponte, infatti, era previsto che a decorrere dall'anno scolastico 1970-71 si potessero aumentare i corsi da 350 a 600. Ma la mancata approvazione della legge-ponte annullò il provvedimento che è stato preceduto da una proposta d'iniziativa parlamentare. Le finalità di questa proposta di legge sono piuttosto chiare perché si collegano alle novità che introduciamo con la legge n. 754 che prevede l'istituzione negli istituti professionali delle IV e V classi. Poiché queste classi sono state subito prese in considerazione dagli studenti, il numero dei 350 corsi previsti si è rivelato insufficiente ad accogliere le richieste dei giovani che desiderano completare il quinquennio per consentire l'accesso all'università. Riteniamo opportuno procedere rapidamente all'approvazione di questa proposta di legge poiché sono molti i giovani che attendono di frequentare queste classi che non hanno potuto essere istituite in tutti i comuni perché il loro numero era limitato a 350 ed in parte perché la legge n. 754 non prevedeva l'istituzione generalizzata di questi corsi. Con la proposta dei colleghi onorevole Rausa ed altri si prevede la pura e semplice abrogazione del IV comma dell'articolo 1 della legge n. 754, per consentire l'istituzione di queste classi ovunque vi sia la richiesta da parte degli istituti professionali interessati. Ritengo che non ci siano obiezioni e che la nostra Commissione questa mattina possa approvare la proposta di legge, in modo che successivamente sia possibile alla competente Commissione del Senato di giungere ad una decisione positiva, che consentirebbe la istituzione di questi corsi subito dopo le vacanze natalizie. Penso non vi sia bisogno di soffermarci ulteriormente perché il problema è talmente conosciuto che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Proponiamo che, insieme al proprio parere, il Governo voglia esprimere consenso per la generalizzazione di questi corsi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Ci troviamo di fronte a una certa contraddizione nella relazione introduttiva della legge, e a una certa oscurità, almeno per quanto mi riguarda, anche dopo la relazione del collega Bardotti. La relazione del collega Rausa e altri, infatti, mentre a un certo punto dice che « la presente proposta di legge intende appunto rimuovere tale incon-

veniente, consentendo una estensione dello esperimento, pur in limiti che non prevedano una indiscriminata generalizzazione », poi nella frase finale dice: « ...per potere avere una completa campionatura per il giudizio da esprimere nel 1971 ». A parte che questo giudizio da esprimere nel « 1971 » lo possiamo dare solo oggi, ultima occasione che ci resta, siamo di fronte a una specie di generalizzazione. Ciò è dimostrato dalle richieste di iscrizione a questi corsi: se si istituiranno là dove c'è la richiesta praticamente si assisterà a una generalizzazione. In primo luogo bisogna vedere come si colloca questa questione nel rapporto con lo stanziamento di spesa e col parere del competente ministero.

In secondo luogo, un rilievo. Ci troviamo di fronte a una tipica sperimentazione non dico fallita, in sé per sé, ma fallita negli strumenti di verifica. Quando questa legge fu varata dal Parlamento, prevedeva che una commissione — di cui anche il collega Rausa e il sottosegretario fanno parte — avrebbe seguito l'esperimento per valutarlo: stroncandolo se era sbagliato o generalizzandolo se dava risultati positivi. Preliminarmente vorrei conoscere dal Ministero quali sono le valutazioni a cui questa commissione è giunta. Ovviamente, alcune indiscrezioni potrei darle io. Una di queste è la seguente: questa commissione, riunitasi per distribuire le 350 classi e per la formulazione dei programmi, quando poi realmente occorre verificare i risultati dell'esperimento, non è stata più convocata. Vi fu pure un preve scambio di impressioni sul primo esame (1969-70) di maturità di un campione piuttosto ridotto, perché riguardava solo gli odontotecnici; i risultati furono, nel complesso, piuttosto mediocri. Si ebbe, qualitativamente, una differenziazione a seconda delle varie sedi. Risultati buoni a Milano, e via di seguito. Quest'anno sono arrivate alla maturità il grosso delle classi istituite: avremmo avuto, perciò, una campionatura abbastanza larga per valutare come questi corsi hanno funzionato e trarre le dovute conseguenze, come dice il collega Rausa.

Faccio presente che ho presentato in Parlamento una interrogazione al Ministro della pubblica istruzione per sapere perché questa commissione non si riunisce. Non ho avuto risposta. A questo punto credo che il solo ministro o il suo rappresentante possa dirci perché la commissione non si è riunita e quali sono questi risultati, che autorizzano formalmente la più completa campionatura e l'estensione dell'esperimento. Questa parte del mio intervento è formale fino a un certo punto

perché quando sento parlare, come ho sentito parlare a proposito dei lavori della commissione Biasini e delle sue risultanze, del fatto che si dovrebbe giungere alla conclusione che l'istruzione secondaria superiore deve andare incontro a una lunga fase, mi chiedo come riuscirà il Ministero della pubblica istruzione a verificare dei risultati di una così lunga sperimentazione, quando non è stato in grado di verificare una piccola sperimentazione, che riguardava appena 350 classi. Mi chiedo se le ipotesi della commissione Basini non rischino una fine che porti a una nulla di fatto, con un generoso rattoppo legislativo come questo dei colleghi Rausa e altri, per cui si sperimenta all'infinito, senza concludere nulla. Questa la osservazione preliminare.

Come osservazioni di contenuto e di fondo al testo noi non possiamo non essere favorevoli alla proposta così come è stata presentata per una ragione molto semplice: perché essa riprende quasi testualmente la proposta che il nostro gruppo presentò nella primavera del 1969 e che prevedeva la generalizzazione appunto delle IV e V classi negli istituti professionali. Praticamente chiedevamo del IV comma dell'articolo 1 della legge n. 754. Però nella proposta di adesso si prevede il numero chiuso per i corsi e noi non possiamo essere favorevoli. Noi infatti ravvisiamo — e lo abbiamo sempre ravvisato nel passato — in questi istituti professionali un canale d'istruzione degradata chiusa, che presenta aspetti non accettabili per quel che riguarda il riconoscimento della qualifica e del posto di lavoro, il rapporto professionale successivo, oltre che per quanto riguarda la possibilità di accesso all'Università. Noi non siamo disponibili e già lo denunciavamo in sede di discussione della legge n. 754 all'istruzione professionale sperimentale che discrimina all'interno degli studi di istruzione professionale tra quelli che sarebbero abilitati a proseguire gli studi e quelli, che per un destino diverso sono nati in altre città, non fortunate, sarebbero destinati a rimanere alla III e alla II senza avere possibilità di accesso all'Università. Per cui non saremmo favorevoli a che questo articolo venisse modificato senza restrizione. Altrimenti avanziamo le stesse riserve che abbiamo avanzate in sede di discussione generale degli articoli.

BIASINI. Brevissimamente mi corre l'obbligo di fare alcune dichiarazioni. Da tutte le parti si sente parlare delle conclusioni della Commissione di studio, conclusioni però che non sono ancora note. Infatti la Commissione

ha definitivamente concluso i suoi lavori ed ha messo a punto un documento che proprio nei primissimi giorni della prossima settimana sarà presentato al Ministro. A quel punto la discussione sul documento sarà aperta. Un elementare dovere di correttezza nei confronti della Commissione ci spinge a dire che ci sono state purtroppo delle indiscrezioni di stampa ufficiose, ma il documento non è ancora ufficiale. Per quel che riguarda la proposta di legge al nostro esame volevo sottolineare semplicemente la richiesta dell'onorevole Raicich. L'estensione della sperimentazione non produce nessuna discriminante. All'articolo 1 della legge ponte c'era una indicazione da 350 a 600; ma nella legge al nostro esame cade completamente il IV comma della legge n. 754 il che permette la generalizzazione dei corsi a chi ne faccia richiesta e laddove sono necessarie. La nostra adesione è quindi piena e totale anche se in sede di discussione della legge n. 754 avanzammo alcune perplessità e riserve che allora erano giustificate. Ma oggi la legge n. 754 è una realtà e quindi non crediamo sia opportuno esternare e consentire in maniera totale la generalizzazione dei corsi, perché questo avviene di fatto. Comunque sarà bene che il Relatore ed il Governo chiariscano quello che tuttavia appare già implicito nell'articolo 1: cadendo la esenzione i corsi sono generalizzati.

CANESTRI. Vorrei chiedere innanzitutto un chiarimento di base circa la portata effettiva della generalizzazione. Il mio gruppo sarebbe naturalmente favorevole in questo caso alla approvazione della legge, anche se la generalizzazione dei corsi di istruzione professionale lascerebbe più che mai aperto il complesso discorso della trasformazione della scuola secondaria ed il rapporto fra la formazione generale e quella professionale. Sono, questi, tuttavia, temi delle conclusioni della Commissione Biasini e noi attendiamo con interesse i documenti conclusivi. Tuttavia vorrei ulteriormente osservare come già altri colleghi abbiano colto alcune contraddizioni nella relazione alla proposta. Alle quali vorrei aggiungere le mie che riguardano soprattutto la proposta Lenoci secondo la quale il Ministero deve disporre di un numero minimo di alunni per l'istituzione di queste classi. In questo caso infatti non ci sarebbe più la generalizzazione, bensì un problema di forte discriminazione. L'importante, ora, è che questo binario morto tradizionale della scuola italiana, la istruzione professionale, finalmente scompaia, parificato per lo meno nella struttura agli al-

tri filoni della scuola secondaria. Perciò da respingere ogni discorso discriminante.

Non si capirebbe perché alunni che hanno la ventura o sventura, in questo caso, di frequentare istituti minori non potrebbero avere le stesse possibilità di alunni che, invece, frequentano istituti considerati idonei (per il numero di alunni che li frequentano) ad avere il prolungamento completo dei corsi.

Perciò annuncio fin da ora una nostra posizione favorevole qualora la risposta del relatore, ma soprattutto del rappresentante del Governo, sia rassicurante nel senso di una generalizzazione senza possibilità di discriminazioni nei confronti di qualsiasi istituto. A questo proposito voglio soltanto ricordare che (proprio perché è stata citata qui la legge ponte) già da parte della sinistra si era chiesto che si stralciasse il punto relativo agli istituti professionali, affinché questo punto non fosse trascinato nella fine rovinosa della legge.

Devo infine aggiungere che, pur dichiarandomi favorevole, in questi termini, non posso anch'io non sottolineare le caratteristiche non sperimentali di questa sperimentazione, se così si può dire. Voglio dire che non solo non ci sono state le possibilità di verifica a cui alludeva il collega Raicich ma che già in partenza la cosiddetta sperimentazione negli istituti professionali mancava, come è accaduto per altre iniziative del genere, dei criteri di base perché potesse avvenire l'esperimento. Sperimentazione non vuol dire decidere una certa iniziativa e poi rinviare per la verifica il compito a una commissione, ma significa caratterizzare strutturalmente già l'iniziativa in base alla realtà interna ed esterna, in connessione con tutti tutti gli altri problemi. Dico ciò perché non vorrei che il voto favorevole che noi daremmo suonasse anche approvazione di un metodo di impostazione quale quello governativo.

RACCHETTI. Vorrei fare una considerazione e una richiesta di chiarimento; e precisamente una considerazione su un problema che è stato sollevato: si è detto che c'è una apparente contraddizione nella relazione tra indiscriminata generalizzazione ed esigenza documentata di questi corsi. A me pare che questa contraddizione non ci sia. Questa legge, che certamente ha un carattere provvisorio, perché non va a risolvere il grosso problema dell'istruzione professionale, non pretende di portare a cinque anni tutti i cor-

si. Si intendono istituire le classi quarta e quinta là dove vi sono le esigenze obiettive. Quindi, nessuna indiscriminata generalizzazione. Certamente sarà poi — e questo potrebbe essere l'oggetto di un ordine del giorno — preoccupazione dell'amministrazione e nostra nel proporlo, eventualmente all'amministrazione, quella di assicurare per ogni provincia la possibilità a ogni alunno di frequentare queste classi.

La richiesta di chiarimento. Mi sembra che nella legge ponte, là dove si parlava di trasformazione da 350 a 600 classi, fosse assicurato uno stanziamento apposito. Se non ho capito male, si afferma che l'onere per questo aumento rientra nei normali stanziamenti della Pubblica istruzione. A me pare che le due garanzie di finanziamento siano del tutto diverse. Cioè, prima, nella legge ponte, vi era uno stanziamento apposito; qui, invece, lo stanziamento apposito non esiste e si attinge dal bilancio generale del Ministero della Pubblica istruzione. Vorrei sapere: primo; se quello stanziamento apposito, che era stato previsto per quell'articolo della legge ponte ha avuto qualche particolare utilizzazione o perché non esiste più; secondo, se il nuovo stanziamento deve essere attinto dal bilancio del Ministero della Pubblica istruzione, ci sarà una riduzione di stanziamento? Trovo piuttosto preoccupante questa procedura di stanziamenti già acquisiti.

RAUSA. La proposta di legge in esame, come ha osservato giustamente l'onorevole Raicich, fu presentata prima che cadesse la legge-ponte. Voi ricorderete bene che né io che ero il relatore, né soprattutto il Governo, potemmo accettare alcun emendamento, che pur era necessario, per il fatto che l'anno scolastico era già inoltrato.

Ora la presente proposta non fu sollecitata a suo tempo perché c'era la legge-ponte che garantiva, nel suo corpo, un aumento dei corsi sperimentali, con quell'emendamento che fu già approvato per l'articolo 4, salvando un'unica parte dello stesso articolo. È poi successo che la sperimentazione — come ricorderà l'onorevole Raicich — andò avanti da sé come era cominciata, per gli istituti professionali, particolarmente del settore commercio. La Commissione che era prevista dalla legge 754 per il controllo e la verifica della sperimentazione ha formulato un programma nel marzo scorso, ma non si è poi più riunita per verificare i risultati raggiunti, o meno dalla sperimentazione. Concordo quindi con le sollecitazioni perché questa

commissione prevista dalla 754 svolga il suo lavoro, specialmente in vista dei problemi sollevati dal progetto di riforma della scuola media superiore, del quale si è occupata la commissione Biasini, il cui documento integrale ancora non conosciamo. Desidero soltanto aggiungere che c'è una sollecitazione da parte di tutti i gruppi ad approvare questa legge tanto attesa dagli studenti che vogliono frequentare i corsi. Mi permetto quindi di ringraziare la presidenza della Camera, il Presidente del comitato pareri ed anche il Presidente della nostra Commissione per la solerzia con cui hanno aderito alle nostre richieste. Naturalmente bisogna ricordare che il Governo, attraverso l'opera del Sottosegretario interessato, si è dimostrato particolarmente preoccupato di queste giuste istanze. Voglio dire ancora — come afferma l'onorevole Tedeschi — che purtroppo questa legge lascia a tutti un po' d'amaro in bocca, e che si sarebbe voluto un provvedimento più ampio e generalizzato. Tuttavia già con questa legge si può venire incontro alle richieste più urgenti, anche se rimarranno limiti fastidiosi alla stessa sperimentazione, ma su questo l'onorevole Racchetti ha già precisato quello che volevo dire. Comunque, la sperimentazione di corsi come questi riguarda tutta la scuola italiana, e deve sostenerne la riforma. Spero che questa opera sperimentale possa servire a dare un contributo di esperienze concrete alla discussione, a breve termine, del documento della Commissione Biasini.

PRESIDENTE. Do lettura del parere positivo della V Commissione: « La V Commissione accogliendo una proposta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Romita, delibera di esprimere parere favorevole sulle due proposte di legge a condizione che il numero dei nuovi corsi sperimentali post-qualifica resti contenuto nei limiti di 250 (di cui 110 da istituire con effetto dal 1° gennaio 1972 e 140 con effetto dal 1° ottobre 1972) nonché a condizione che la maggiore spesa implicata (e valutata in complessive lire 1 miliardo e 35 milioni per il prossimo esercizio finanziario) sia posta a carico rispettivamente per lire 425 milioni del capitolo n. 2004 dello Stato di previsione delle spese del Ministero della Pubblica istruzione per l'anno finanziario 1972 e per lire 610 milioni a carico del capitolo n. 2012 del medesimo stato di previsione per lo stesso anno finanziario ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, *Relatore*. Signor Presidente, alcune brevissime considerazioni che scaturiscono dagli interventi su questo argomento. Nella relazione, come è mio costume, sono stato molto breve e qualche particolare mi è indubbiamente sfuggito. Comunque, dopo che il Governo presentò il disegno di legge sulle norme dell'ordinamento scolastico — era il 14 settembre del 1970 — si vide che in quel testo all'articolo 4 si prevedeva la estensione della sperimentazione dei corsi dell'istruzione professionale da 350 a 460 che sembra un numero — dalle informazioni che abbiamo — sufficiente a soddisfare le richieste avanzate. Con i 600 corsi previsti da questo provvedimento pensiamo quindi di consentire al superamento di ogni limite di accesso, tanto che nell'ultima indagine della legge ponte si portò — articolo 5 — il limite dei corsi a 600. È vero che questa proposta prevedeva addirittura l'abolizione del quarto comma della legge 754 e quindi il superamento del numero chiuso. Ma concordo con quanto hanno detto gli onorevoli Racchetti e Rausa sul fatto che non sembra vi sia una contraddizione nella relazione per il semplice fatto che la generalizzazione si intende in tutti gli istituti esistenti.

Il numero chiuso non c'è più nel momento in cui si soddisfa la richiesta di tutti gli istituti che ne hanno fatta richiesta. Quindi la nostra proposta di legge mi fa concordare anche con quello che diceva l'onorevole Canestri. Infatti se avessimo solo abrogato quel famoso quarto comma non saremmo andati automaticamente ad una generalizzazione dei corsi, vorrei quindi riferirmi alle considerazioni che spesso si fanno in questa Commissione quando si afferma che certe sperimentazioni vanno fatte con serietà. Ritengo infatti che da parte del Ministero della Pubblica Istruzione di fronte alle richieste di istituzione dei corsi, ci debba essere un'attenta valutazione circa l'esistenza delle condizioni adatte per questa sperimentazione.

Direi che è una delle condizioni che noi stessi, continuamente, richiediamo e, quindi, non vedo come possa essere disattesa proprio in questo momento che andiamo ad estendere questa sperimentazione. La Commissione Bilancio nel suo parere ci impone per motivi finanziari, una limitazione della sperimentazione e una modifica della proposta di legge. D'altra parte, per quanto forti siano le richieste da tutta Italia, non bisogna dimenticare che in questi istituti gli studenti stanno chiedendo che si rompa il limite precedente, fissato dalla 754.

Ritengo, comunque, che si possa, si debba accettare la proposta che ci viene dalla Commissione Bilancio, perché vi è un condizionamento finanziario. È meglio una istituzione che arriva a 600 unità, anche se scaglionate, come previsto dalla legge-ponte, che non farne nulla. Come relatore, pur esprimendo l'amarezza di non potere approvare il provvedimento nella sua redazione originale che consentiva una estensione dell'esperimento (ma, d'altra parte, le ragioni addotte dalla Commissione Bilancio non possono essere in questo momento superate), propongo che si accetti il testo che verrà formulato in conseguenza.

GATTI CAPORASO ELENA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero innanzitutto precisare ai colleghi che solo dieci minuti fa ho avuto l'autorizzazione a frattare di questo argomento, quindi vengo parzialmente impreparata. Già al Senato ci è stato chiesto com'era andata la sperimentazione. Non abbiamo potuto dare una risposta perché gli uffici stanno preparando una relazione. Data l'urgenza di approvare questo provvedimento, mentre in Senato non abbiamo avuto difficoltà a concedere un rinvio, perché mancava lo stanziamento, pregherei oggi i colleghi di accontentarsi di una dichiarazione generica, anziché attendere una relazione e quindi esprimere un parere.

Il Governo esprime parere favorevole.

Oggi siamo arrivati a portare il numero dei corsi da 350 a 600. Se l'anno scorso il numero di 600 sembrava sufficiente, oggi però, di fronte alle richieste pervenute, ci rendiamo conto che è inferiore alle esigenze dei ragazzi del nostro Paese. Però purtroppo si tratta di prendere o lasciare, si tratta di accontentarsi del poco per avere domani il più.

Passo, adesso, a precisare quali sono i capitoli di bilancio dai quali saranno prelevati i fondi. Si tratta del capitolo 2012, fondi per l'insegnamento in agricoltura che si prevede non avranno molto sviluppo e del capitolo 2014, istituti professionali e tecnici femminili che non avranno sviluppo e hanno, anzi, dimostrato una certa diminuzione nel numero delle frequenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Comunico che il Governo ha presentato un nuovo testo unificato delle due proposte di legge. Se non vi sono obiezioni, potrebbe essere adottato come testo base.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Il numero dei corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata dalla legge 14 settembre 1970, n. 692, è aumentato da 350 a 600.

Di tali corsi 110 sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1972 ed i restanti 140 con effetto dal 1° ottobre 1972.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato per l'anno finanziario 1972 in lire 1 miliardo e 35 milioni, si provvederà mediante le disponibilità del capitolo 2004, per lire 425 milioni, e del capitolo 2012, per lire 610 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e, per i successivi esercizi, con i normali stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

BIASINI. Dichiaro che darò il mio voto favorevole al provvedimento perchè, indubbiamente, vi sono delle esigenze di bilancio che non possono essere ignorate. Se noi ci opponessimo a questo provvedimento ne rinverremmo l'applicazione. Stante l'attesa che vi è, anche se si tratta di una soluzione che malamente si inquadra in quella che potrà essere domani la visione generale, do la mia adesione.

CANESTRI. Parlerò brevemente per dichiarare l'astensione del mio gruppo dal voto finale. I dubbi che avevo espresso nel mio primo intervento hanno infatti ricevuto una risposta negativa. Siamo nuovamente in presenza di un numero chiuso e si è di fronte soprattutto ad un tardivo stralcio della legge ponte che appunto portava a 600 i corsi: con l'ulteriore aggravante che di questi se ne istituiscono 110 subito e 140 a partire dal prossimo anno scolastico. Credo inutile motivare ulteriormente il nostro giudizio negativo perchè l'abbiamo più volte e in diverse occasioni motivato. Si è di fronte a scelte politiche profonde e qualificanti sulle quali evidentemente ci troviamo profondamente divisi. Desidero sottolineare che il nostro dissenso

nei confronti di questo metodo e di queste scelte politiche è totale. Aggiungo però di non potere, per ovvie ragioni, esprimere un voto seccamente contrario perchè ci troviamo di fronte ad una situazione di urgenza e di pressione che non può essere ulteriormente delusa. Ancora una volta, tuttavia, l'approvazione di questa legge scatenerà concorrenza e gare per l'istituzione di questi corsi, che verranno concessi attraverso chissà quali strade e criteri, dal momento che criteri oggettivi non ne esistono e non appare nella legge una norma precisa. Il nostro voto di astensione vuole quindi essere espressione di un fermo atteggiamento di dissenso politico.

RAICICH. Ribadisco le riserve che già abbiamo espresso nella discussione generale e che diventano più forti e trovano conferma nella soluzione proposta. Una conferma che è stata ribadita dalla stessa maggioranza, anche se il Relatore esplicando il suo punto di vista e quello della maggioranza ha parlato di amarezza, un'amarezza che da un po' di tempo circola nella maggioranza. Una settimana fa un'analogha dichiarazione si ebbe in merito ai corsi abilitanti. Tuttavia non posso non richiamare l'attenzione della maggioranza sul significato politico di questo provvedimento. La nostra Commissione da un po' di tempo è pervasa da un deprecabile senso di amarezza che abbiamo avvertito anche durante la discussione della legge universitaria. Ma questa amarezza significa soltanto mancanza di una linea politica da parte del Governo sui problemi della scuola. Ci si trincerava dietro il confronto delle idee, le richieste di albi sperimentali e via di seguito. Entrando nel merito e giustificando perciò l'astensione fortemente critica del nostro gruppo alla proposta dire che non possiamo opporci a questa legge perché c'è l'esigenza reale di soddisfare anche se parzialmente le richieste. Ma le preoccupazioni restano: migliaia di studenti professionali in questi ultimi mesi sono scesi in lotta nella speranza di conseguire questo ulteriore livello di studio. In questi giorni è quindi da prevedere che con il voto favorevole della maggioranza, si giunga a licenziare questa legge ed è anche prevedibile che comincerà immediatamente la corsa alle raccomandazioni, ricorrendo a tutti gli strumenti del sottogoverno. Il tutto comincerà nuovamente ad ottobre dell'anno prossimo con i relativi 140 nuovi corsi. In questo modo tuttavia noi non facciamo altro che riprodurre la situazione che avevamo previsto con la 754 per trovarci fra

uno o due anni a dover portare i corsi da 600 a 800 se non si sarà nel frattempo giunti alla riforma dell'istruzione della scuola superiore. Ecco la ragione per cui con la liberalizzazione parziale di oggi si rischia di compromettere domani le fondamenta, le questioni principali che avremo sul tappeto domani. Per questi corsi si accetta infatti il numero chiuso e di conseguenza il numero chiuso rimane anche per il conseguimento della maturità professionale che dà l'accesso all'Università. Per tutti gli altri ordini di studio non c'è numero chiuso. Si accetta oggi qui un principio che non è stato accettato per l'università dove c'è la liberalizzazione, salvo che per gli istituti di educazione fisica che sono per i nove decimi a gestione privata. Questa è una contraddizione che diventa a mio parere addirittura incostituzionale. Questa è la radice delle nostre critiche che trovano una ulteriore conferma nel testo di questa legge che non può nemmeno dirsi varata dalla VIII Commissione. Essa infatti è un testo del Comitato dei pareri. E il testo del comitato dei pareri prevede il numero chiuso. Questi i motivi per cui il nostro gruppo si astiene dal voto sulla presente legge.

MATTALIA. Innanzitutto devo ribadire la mia disponibilità nei confronti di qualunque provvedimento inteso a lenire il grave disagio dell'istruzione professionale. Ma, ammettendo da una lunga esperienza, ritengo troppo poche e generiche le dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine all'attuazione sollecitata della legge. Non vorrei che questo provvedimento servisse da strumento psicologico per lenire qualche disagio, provocandone altri più gravi.

Con questa riserva e con l'affermazione della mia disponibilità, dichiaro la mia astensione.

SPITELLA. A nome del gruppo democristiano preannuncio il nostro voto favorevole al provvedimento. Il ritardo con cui questa Commissione affronta l'esame di questa legge mi sembra che sia essenzialmente di ordine obiettivo. Ritengo di dover dire che il numero di 600 corsi non dovrebbe creare, almeno per quel che è dato pensare in questo momento, dei grossi inconvenienti, perché l'anno scorso fu detto ripetutamente, nella Commissione ministeriale cui si riferiva il collega Raicich, che il numero dei corsi che vennero a mancare non era molto elevato. Non credo, pertanto, che si possano provocare grossi squilibri con questo provvedimento.

«Credo, comunque, che sia opportuno prendere in considerazione anche la dichiarazione di intenzione che ci ha formulato il rappresentante del Governo. Suggestirei, se mi è consentito, che l'individuazione dei corsi venisse fatta immediatamente dal Ministero per tutti e 250. Questo consentirà al Ministero medesimo un maggior controllo con gli strumenti che possiede in sede di bilancio. Questo ad evitare qualunque tipo di inframittenza. Credo che, avendo subito davanti a noi 250 corsi disponibili, tutte o quasi le richieste potranno essere soddisfatte.

Con questa raccomandazione confermo il voto favorevole del nostro gruppo.

MORO DINO. Il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge. È inutile sottolineare che avremmo di gran lunga preferito la formulazione originaria contenuta nella proposta del collega Rausa e altri e soprattutto nella proposta del nostro collega di gruppo Lenoci. La situazione esistente negli istituti professionali la conosciamo tutti e credo che nessuno oggi si possa assumere la responsabilità di non far passare la proposta di legge in esame. Ad ogni modo, fino a quando il Parlamento non sarà chiamato ad esprimersi sulla riforma della scuola secondaria superiore, sarà inevitabile che noi ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo genere che vengono a lenire situazioni contingenti, ma non a sanare tutta la materia com'è auspicabile.

Vorrei raccomandare al Governo la sollecitata istituzione di questi corsi, tenendo conto delle esigenze reali di certe città rispetto ad altre, attraverso una scelta qualificata e, soprattutto, programmata il più possibile al di fuori di sollecitazioni, interferenze e influenze di natura più o meno politica.

Con queste dichiarazioni il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore — anche se con amarezza — di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato che rimane quello della proposta n. 2752 e cioè: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Galloni e Gioia: Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne statali per sordomuti (1386).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Galloni e Gioia: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne statali per sordomuti ».

Questo provvedimento era stato già esaminato in sede referente e il Governo aveva presentato un nuovo testo, che la Commissione aveva accettato e inviato alla Commissione Bilancio che ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo della proposta di legge, quale risulta elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 11 novembre 1971, a condizione che la maggiore spesa implicata (e valutata, rispettivamente, in 105 milioni per il 1971 e in 420 milioni per il 1972) resti fronteggiata a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi (in tal senso dovrà essere convenientemente modificata la formulazione dell'articolo 5 del predetto nuovo testo della proposta di legge) ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, *Relatore*. Signor Presidente, su questo provvedimento mi limiterò ad illustrare brevemente le modifiche apportate al testo originario dal Governo. La proposta di legge fu infatti ampiamente illustrata nella seduta in sede referente del 21 aprile, quando la Commissione deliberò all'unanimità di chiedere la sede legislativa. La proposta ha avuto un *iter* molto tormentato e fino al 23 novembre scorso c'è stato su di essa il parere negativo della V Commissione bilancio. Mi corre adesso l'obbligo di illustrare brevemente il nuovo testo che risulta più semplice e ridotto a confronto del precedente. Esso è stato ridotto soprattutto per concentrare l'intervento su due direttrici fondamentali. Si è voluto anche qui, intanto, eliminare il numero chiuso. Il personale in servizio in queste tre scuole statali era pre-

visto da una prima legge del 1923 e da una successiva del 1951. Da allora esso è rimasto fermo a quella misura. Il numero degli alunni è però andato fortemente crescendo. Lo articolo 1 di questa legge introduce il meccanismo dell'autorizzazione automatica ad aumentare il personale anno per anno in rapporto al numero degli alunni iscritti a questi istituti, tenendo presente che si dovrà procedere alla istituzione di un posto di insegnante ogni otto alunni. Il numero così ridotto degli alunni serve naturalmente per comporre classi che devono necessariamente essere ridotte considerate le condizioni in cui si trovano questi educatori ed il tipo di insegnamento previsto da queste scuole. Si prevede inoltre la istituzione di un assistente ogni dodici o frazione di dodici alunni. La proposta prevede quindi che si nomini un assistente ogni tre classi.

Il provvedimento si modella su quello della scuola materna.

All'ultimo comma del 1 articolo è previsto che al personale direttivo, insegnante e assistenti degli istituti sia riconosciuto il servizio non di ruolo comunque prestato prima della nomina in ruolo, con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 25 luglio 1970, n. 576. Per cui questo personale vede riconosciuto per intero tutto il servizio prestato anteriormente alla nomina a ruolo. La proposta in sostanza prevede delle norme particolari in considerazioni del fatto che si tratta di personale che svolge un servizio particolarmente gravoso sia per quantità che per qualità.

All'articolo 2 si prevede praticamente la soppressione del ruolo transitorio. Si prevede cioè che il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio sia inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la piena valutazione del servizio prestato. Si prevede inoltre la equiparazione del trattamento giuridico ed economico di questi assistenti a quello degli assistenti degli istituti statali elementari.

All'articolo 3 si propone una disciplina della funzione di assistente. Cioè per quanto riguarda le funzioni di assistenza notturna l'assistente è tenuto ad un orario di servizio diurno, da stabilirsi dal direttore dell'istituto in rapporto alle esigenze del convitto, di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

L'articolo 4 è quello che rappresenta il motivo secondo di questo provvedimento e si riferisce alla possibilità di stabilizzare definitivamente questa pattuglia di insegnanti -

circa 60 - i quali si sono trovati nelle condizioni di non poter partecipare ai concorsi per il semplice fatto che questi non sono stati mai indetti. Questo è un personale specializzato che viene appunto inserito nei ruoli previsti dall'articolo 1. Gli altri commi successivamente prevedono l'inquadramento e la necessità per questi insegnanti di essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti.

In sostanza questo articolo prevede per questo personale tutte le provvidenze che la legislazione ha previsto per i dipendenti pubblici, che hanno una collocazione analoga con il pubblico impiego. L'articolo 5 provvede al finanziamento della legge.

Penso quindi che il provvedimento nella nuova stesura possa essere approvato poiché con esso si tratta di conseguire due risultati: sblocco della tabella unica organica e sistemazione di questo personale incaricato che presta tanto meritevolmente il servizio.

Per queste ragioni credo che si possa approvare questa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TEDESCHI. Signor Presidente, secondo me è molto difficile parlare di questo provvedimento che cammin facendo è diventato da proposta di legge disegno di legge. Noi ci troviamo di fronte a due testi. La proposta degli onorevoli Galloni e Gioia è più chiara.

Ad ogni modo, questa legge dà l'impressione di volere operare dei rabberciamenti, in qualche modo. Il discorso qual'è? Prima di tutto, poiché siamo di fronte a una iniziativa sostanzialmente del Governo sarebbe stato giusto che si fosse fatto un disegno di legge più generale per far fronte all'istruzione dei ragazzi sordomuti. Ora, invece, ci troviamo di fronte a una legge che si preoccupa, tutto sommato, di sistemare nei ruoli il personale di qualunque tipo, confondendo cuochi con maestri. Occorreva assicurare a questi ragazzi, la possibilità di avere delle scuole almeno regione per regione.

Inoltre, a questi convitti in base a che cosa si viene ammessi, chi ci va, chi ci può andare? Questo sarebbe importante saperlo. Qui non vi è l'eterno problema dei soldi, perché abbiamo il denaro che continuiamo a sperperare per le classi cosiddette differenziali. Qui siamo di fronte all'esigenza di ragazzi che devono essere istruiti in modo particolare.

Vorrei sapere poi, visto che la proposta all'esame non è chiara, quale titolo occorre per insegnare a questi ragazzi: gli addetti sono maestri o professori? Hanno i titoli? Badate che noi ci avviamo a realizzare delle cose che non sono state mai fatte. Ci si potrebbe orientare verso una soluzione come quella adottata per i ciechi. I corsi che abilitano dovrebbero rispondere a dei criteri generali per arrivare poi al particolare, alla specializzazione.

Quello che più mi preme sapere è che qualifica hanno coloro che insegnano a questi ragazzi menomati.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il secondo comma dell'articolo 2 lo specifica e definisce i requisiti.

TEDESCHI. Appunto perché essi devono essere muniti del diploma di specializzazione delle scuole di metodo per sordomuti. Comunque il problema è che non si sa con quali titoli essi possono andare a frequentare questi istituti. Non certamente della scuola media superiore. Ci possiamo forse richiamare alla legge Dell'Armellina, ma questa norma non compare in questa legge. Ed allora perché non creare un vero e proprio istituto per l'insegnamento del metodo richiesto negli istituti per sordomuti. In terzo luogo in questo modo noi non riconosciamo i diritti conseguiti da coloro che conseguono l'abilitazione ai corsi indetti dal Ministero della Pubblica istruzione con proprio decreto. Queste sono in ostanza le osservazioni che avevamo fatto a suo tempo già in sede referente. Avremmo preferito avanzare anche degli emendamenti per entrare nel merito in termini più concreti e per correggere le storture che ci pare la proposta offra. Comunque dovremo cercare la sede dove queste nostre osservazioni possano essere accolte.

BUZZI. Mi pare che il problema al nostro esame abbia una portata piuttosto limitata perché non intende dare un ordinamento al problema generale delle scuole speciali per sordomuti e sordastri, ma semplicemente porre il problema in funzione dei tre istituti statali per sordomuti. D'altra parte anche in risposta alle molte preoccupazioni manifestate ora dall'onorevole Tedeschi, vorrei ricordargli che il testo unico del Regolamento generale dell'istruzione elementare al capitolo II si interessa dell'istruzione dei sordomuti con esplicito riferimento ai tre istituti di Palermo, Roma e Milano, di

cui si tratta appunto nella proposta. Senza compromettere o pregiudicare il discorso più ampio relativo alla educazione dei fanciulli minorati sensoriali o psicofisici, senza confondere la questione con il problema indubbiamente molto interessante del superamento delle classi differenziali, qui si procede soltanto a dare sistemazione al problema annoso di quelle scuole il cui organico è rimasto immutato ed è diventato del tutto inadeguato alle esigenze nuove. Giustamente l'onorevole Tedeschi ha sottolineato come il nuovo testo richieda una precisazione ed un approfondimento per quanto riguarda non solo il problema del titolo di studio, ma piuttosto per quanto attiene il trattamento economico e la sistemazione giuridica di questo personale in quanto gli istituti non avendo organici adeguati al fabbisogno, hanno provveduto — a quanto risulta — ad attribuire incarichi, il che adesso è previsto dalla legge. Questi incarichi vengono assolti da personale pagato con il fondo ministeriale per il funzionamento degli istituti. Mantenendo questa situazione nella sostanza creiamo una difficoltà nella gestione dei convitti e degli istituti, i quali devono destinare parte dei fondi previsti a questo scopo, per il pagamento delle retribuzioni di questo personale che si trova fra l'altro in una situazione precaria dal punto di vista dell'impiego e senza nessuna prospettiva per quanto riguarda ruoli che sono già occupati.

La proposta al nostro esame è sostanzialmente una proposta di sanatoria di questa situazione, in quanto adegua equamente i ruoli al fabbisogno degli istituti. Quanto al titolo di studio, oltre alle norme contenute nel capitolo II del testo, nella precedente legislatura fu presentato un provvedimento che precisava la posizione degli assistenti per i quali già si prevede in base alla norma del 1928 la necessità di possedere un titolo di studio della scuola secondaria superiore. Il Parlamento intervenendo con legge propria su questa materia ha successivamente precisato che occorre un diploma d'abilitazione della scuola magistrale. Comunque voglio dichiararmi pienamente consenziente con i motivi che il relatore ha espresso per raccomandare alla nostra attenzione il provvedimento perché sia subito approvato ed allo stesso tempo vorrei dar ragione di tre emendamenti che sono di natura formale e che a mio giudizio possono anche avere una giustificazione.

E cioè, all'articolo 2, secondo comma, si usa una espressione « con la piena valutazione del servizio prestato... ». Ora, questa

piena valutazione sottintende una valutazione ai fini giuridici ed economici. Ritengo che sia preferibile rendere esplicita questa dizione, perché il significato non può che essere questo. Quindi, senza modificarne la sostanza potremmo dare al testo attuale una esplicitazione opportuna.

In merito all'articolo 3 proporrei un testo sostitutivo che, senza modificare la sostanza, dà tuttavia una normativa più precisa agli istituti per quel che riguarda l'assistenza notturna a cui è tenuto l'assistente di questi convitti, precisando che l'orario di servizio complessivo non può essere superiore alle 8 ore giornaliera, di cui 4 da considerarsi come prestazione straordinaria. Il direttore dell'istituto ha facoltà di richiedere la prestazione del servizio nei limiti giornalieri sopra indicati alternativamente alle ore diurne e notturne, secondo turni da stabilirsi. E una normativa che evita delle incresciose contestazioni nella vita dei convitti e consente di precisare meglio quali siano gli obblighi a cui è tenuto l'assistente per una funzione delicata e onerosa come quella del servizio notturno.

Articolo 4. Poiché si prevede in sede di prima applicazione l'inquadramento di questo personale, sarebbe opportuno fare riferimento a quel « senza demerito » che sembra abbiamo richiesto ogni volta che abbiamo provveduto, con leggi speciali, ad inquadrare del personale che si trovi in particolare situazione. Quindi, propongo di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « al compimento di un triennio di servizio », le parole « prestato senza demerito ». Lo stesso fu fatto per l'istituto dei ciechi. L'analogia fra le due cose è evidente. Non avrei altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, Relatore. La replica è breve anche per il fatto che condivido le osservazioni fatte dal collega Buzzi anche in merito alle proposte di emendamento che portano anche la mia firma. Credo che i dubbi e le perplessità avanzati dal collega Tedeschi siano stati sufficientemente chiariti.

Concludo specificando che il fatto che questi insegnanti siano ancora in servizio con incarico e non siano potuti entrare in ruolo, dipende dal fatto che i ruoli erano bloccati e i concorsi non potevano essere banditi. Quindi, si tratta di una ragione di forza

maggiore che ha costretto gli insegnanti in questa situazione da molti anni. Ad ogni modo, sono tutti insegnanti che meritano la nostra attenzione, perché esercitano questo servizio con particolare capacità.

Per questi motivi concludo invitando la Commissione ad approvare il testo così com'è stato elaborato, con gli emendamenti proposti.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi dichiaro perfettamente d'accordo con le considerazioni espresse all'inizio e a conclusione del dibattito dall'onorevole Bardotti. Desidero rapidamente dare un doveroso chiarimento al collega Tedeschi. Il nuovo testo è una formulazione predisposta dagli uffici: su tale testo la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere. L'onorevole Tedeschi ci ha mosso il rilievo, come Governo, di non aver colto questa occasione per riordinare tutta la materia. È un antico discorso. Ieri al Senato ci siamo sentiti muovere uguale rilievo, che forse la riforma della scuola media superiore avrebbe dovuto precedere il tutto. Per la verità procediamo, se volete anche malamente, su tutti e i due i binari. Vi è la realtà di una scuola con delle situazioni da sanare. Noi abbiamo proceduto a uno stralcio per la semplice ragione che abbiamo avvertito che vi è una problematica nuova che bisogna affrontare. Non potevamo fare attendere questi docenti che da anni in una situazione precaria prestano la loro opera ai pari del personale di altro ordine di questi istituti.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli nella nuova formulazione proposta dal Governo e fatta propria dalla Commissione, come ho detto all'inizio.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1972-73, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un

insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.

Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Dal 1° ottobre 1971 il personale già di ruolo e del ruolo speciale transitorio è inquadrato nei corrispondenti nuovi ruoli con la piena valutazione di tutto il servizio prestato.

Ai fini del trattamento giuridico ed economico gli assistenti degli istituti statali per sordomuti sono equiparati agli insegnanti elementari.

Agli insegnanti ed assistenti, inquadrati a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1.

Gli onorevoli Buzzi, Bardotti e Badaloni Maria, hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 2, sostituire le parole: « con la piena valutazione del servizio prestato », con le seguenti: « con la valutazione di tutto il servizio prestato, ai fini giuridici ed economici ».

Lo pongo in votazione; favorevoli Governo e relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda le funzioni di assistenza notturna, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio diurno, da stabilirsi dal direttore dell'istituto in rapporto alle esigenze del convitto, di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Gli onorevoli Buzzi, Bardotti e Badaloni Maria hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente è tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliera, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.

Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto ha la facoltà di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è inquadrato, al compimento di un triennio di servizio, nei corrispondenti ruoli di cui all'annessa tabella. Per il personale, che alla data del 1° ottobre 1971 abbia compiuto tre anni di servizio, l'inquadramento in ruolo decorre, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 1° ottobre 1971.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16 lettera b) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

Ai maestri d'arte e agli applicati di segreteria si applicano rispettivamente, le norme sullo stato giuridico degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dalla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni - Sezione C - di cui al quadro III dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al de-

creto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti all'istituto e guardarobiere si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dalla tabella unica di cui al comma precedente.

Al personale insegnante ed agli assistenti si applicano, al momento dell'inquadramento in ruolo, le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1; al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Gli onorevoli Buzzi e Bardotti hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « al compimento di un triennio di servizio », *aggiungere le seguenti:* « prestato senza demerito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale comunque assunto presso gli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è inquadrato, al compimento di un triennio di servizio prestato senza demerito, nei corrispondenti ruoli di cui all'annessa tabella. Per il personale, che alla data del 1° ottobre 1971 abbia compiuto tre anni di servizio, l'inquadramento in ruolo decorre, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 1° ottobre 1971.

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma gli insegnanti di scuola elementare debbono essere muniti del diploma di specializzazione rilasciato da una scuola di metodo per sordomuti ai sensi dell'articolo 522 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297; gli assistenti debbono essere in possesso del titolo di cui all'articolo 16 lettera b) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché del titolo di assistente per sordomuti conseguito a norma dell'articolo 528 del sopracitato regio decreto.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Ai maestri d'arte e agli applicati di segreteria si applicano, rispettivamente, le norme sullo stato giuridico degli aiutanti tecnici e degli applicati di segreteria degli istituti e scuole speciali nonché il relativo trattamento economico previsto dalla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni - Sezione C - di cui al quadro III dei dipendenti civili e militari dello Stato, annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al personale con mansioni ausiliarie, ossia cuochi, bidelli e bidelli custodi, aiutanti cuochi di cucina e di mensa, accudienti all'istituto e guardarobiere, si applicano le norme sullo stato giuridico, rispettivamente, dei cuochi, bidelli, degli aiutanti cuochi, degli accudienti al convitto e guardarobiere degli istituti di istruzione e delle scuole speciali, nonché il trattamento economico previsto dalla tabella unica di cui al comma precedente.

Al personale insegnante ed agli assistiti si applicano, al momento dell'inquadramento in ruolo, le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1; al rimanente personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

All'onere di lire 105 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvederà con lo stanziamento iscritto al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1971.

All'onere di lire 420 milioni per l'anno finanziario 1972 e successivi si provvederà mediante trasferimento, in aggiunta ai fondi già iscritti in bilancio, di lire 270 milioni dal capitolo 1401 al capitolo 2261 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

La Commissione V Bilancio ha proposto il seguente emendamento.

Sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 5 con il seguente:

All'onere di lire 105 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 420 milioni per

l'anno finanziario 1972 e successivi se provvederà a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito dell'emendamento testé approvato risulta così formulato:

ART. 5.

All'onere di lire 105 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 420 milioni per l'anno finanziario 1972 e successivi si provvederà a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 1401 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.

(E approvato):

Poiché alla tabella annessa alla proposta di legge non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TABELLA DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI DI ROMA, MILANO E PALERMO.

Parametri	QUALIFICA	N. posti
443	Direttore	3
430	} Vice-Direttore	6
397		
307	} Insegnante	75
243		
208		
165		
307	} Assistente	66
243		
208		
165		

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Parametri	QUALIFICA	N. posti
—	—	—
297	Segretario	3
255		
218		
178		
160		
213	Aiutante tecnico	18
183		
163		
143		
140		
213	Applicato di segreteria . . .	6
183		
163		
143		
140		
178	Cuoco	6
165		
143		
165	Bidello	18
143		
133	Bidello custode	
143	Aiutante cuoco, di cucina	6
133		
133	Accudiente al convitto e	45
115		

(E approvata).

Il Governo propone il seguente titolo della proposta di legge:

« Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti ».

Gli onorevoli Buzzi ed altri hanno presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole*: « degli insegnanti », *con le seguenti*: « del personale ».

Il Governo è favorevole. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Pongo in votazione il titolo della proposta di legge che, a seguito delle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

« Provvidenze a favore del personale degli istituti statali per sordomuti ».

(E approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Bisori ed altri: Celebrazione del V centenario della morte di Filippo Lippi (2059).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bisori, Bargellini e Salari « Celebrazione del V centenario della morte di Filippo Lippi ». L'onorevole Spitelletta ha facoltà di svolgere la relazione.

SPITELLA, *Relatore*. Credo non sia necessario illustrare il valore dell'opera del pittore Filippo Lippi. In occasione del cui cinquecentesimo anniversario della morte si propone uno stanziamento di lire 150 milioni per la restaurazione delle sue opere principali a Prato, Firenze e Spoleto. La Commissione Bilancio nel suo parere positivo, chiede tuttavia di ridurre a 100 milioni lo stanziamento. Il comitato per le celebrazioni ha previsto l'allestimento di alcune mostre di dipinti del pittore, ma la riduzione degli stanziamenti consentirà soltanto l'opera di restauro. Ricordo agli onorevoli colleghi che la commissione dovrebbe approvare la proposta con le opportune modifiche per consentire di accogliere la proposta della Commissione Bilancio. Il parere positivo è stato espresso proprio stamani su nostra sollecitazione. Ci sono alcune precisazioni al testo che dovranno essere apportate per non creare difficoltà nella applicazione della legge. Le varianti sono all'articolo 1 nel senso che si deve indicare le finalità indicate al comma precedente e l'autorizzazione alla copertura della spesa per l'anno finanziario 1972, perché evidentemente quando interverrà la nuova approvazione da parte del Senato saremo già in questo esercizio. Inoltre si prevede la spesa di lire 100 milioni, anziché 150, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Propongo, altresì, tenendo conto del parere espresso dalla Commissione bilancio, al primo comma dell'articolo 4 il seguente testo: « All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ». Praticamente si re-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

cupera uno stanziamento del 1970 e la deroga riferita alla legge Curti n. 64 è necessaria, in quanto la spesa deve essere effettuata nel 1972.

Propongo all'articolo 6 la sostituzione delle parole « 31 dicembre 1972 » con le altre « 31 dicembre 1974 », in modo da fare eseguire tutti i restauri.

Avevo proposto anche un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* », in vista di un'auspicata approvazione del Senato entro domani, ma ritengo che l'emendamento possa cadere in quanto ciò non è possibile e anche perché con le nuove modifiche non è necessaria l'entrata in vigore immediata della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Il nostro gruppo è d'accordo per la sollecita approvazione di questa proposta di legge, anche se non può non rilevare che Filippo Lippi è un uomo fortunato, in quanto ricorrendo il quinto centenario della sua morte si provvederà al restauro delle sue opere, mentre le opere di altri pittori, non ricorrendo simile circostanza, sono soggette a furti o a deterioramento. Ho detto questo per una perorazione d'obbligo, in considerazione che la commissione Papaldo ha concluso non so come i propri lavori, affinché il ministero che aveva assunto l'impegno al Senato di presentare entro il 15 dicembre un disegno di legge organico sui beni culturali si decida a soddisfare, sia pure tardivamente, questo impegno preso solennemente.

In merito alla composizione del comitato, prevista all'articolo 2, sarebbe bene non ingolfarlo troppo e pertanto determinare gli esperti della materia in numero di tre o cinque, in modo da non costituire un supercomitato che, caso mai, non farà nulla.

SPITELLA. Possiamo stabilire tre esperti.

MORO DINO. Anche noi voteremo a favore di questa proposta di legge ed auspichiamo che il Governo presenti il più rapidamente possibile il disegno di legge che attui, in termini possibili, le conclusioni a cui è pervenuta la commissione Papaldo.

CANESTRI. Anche da parte mia è doveroso annunciare un voto a favore, con l'au-

spicio che si sia messi presto nella condizione di affrontare il discorso di carattere generale sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico del nostro paese.

MATTALIA. Sono d'accordo anch'io sulla proposta di legge perché, a parte il quinto centenario della morte di Filippo Lippi, resta una degna iniziativa.

PRESIDENTE. Mi associo alla richiesta che il Governo presenti al più presto possibile il disegno di legge di carattere generale, in modo da esaminarlo alla ripresa dei nostri lavori. Preghiamo vivamente il Governo di presentare tale disegno di legge, poiché sono già cinque anni che noi attendiamo.

CAIAZZA. Come cittadino di Prato mi compiaccio del consenso che ha avuto questa proposta di legge, che risponde ad una esigenza di natura culturale che interessa tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPITELLA, Relatore. Mi associo alla proposta di arrivare presto alla presentazione del disegno di legge.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Prendo atto delle sollecitazioni e mi impegno a presentarle all'onorevole ministro. Sono ben lieto che esistano dei momenti di valorizzazione della cultura che consentono di realizzare l'unità anche nell'espressione del voto da parte della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per celebrare il quinto centenario della morte di Filippo Lippi si provvederà, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al restauro di opere ed all'allestimento di mostre di disegni e di dipinti dell'artista e della sua scuola, nonché di documenti d'archivio ad essi relativi.

Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero predetto per l'anno finanziario 1970.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

L'onorevole Spitella propone il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente è autorizzato, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

Qual è il parere del Governo ?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spitella.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 1.

Per celebrare il quinto centenario della morte di Filippo Lippi si provvederà, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al restauro di opere ed all'allestimento di mostre di disegni e di dipinti dell'artista e della sua scuola, nonché di documenti d'archivio ad essi relativi.

Per il conseguimento delle finalità indicate nel comma precedente è autorizzato, per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione si avvarrà, per il compimento delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1, dell'opera di un Comitato, costituito con decreto del Ministro stesso e composto:

- a) dal Direttore generale delle antichità e belle arti;
- b) dai Soprintendenti ai monumenti e alle gallerie di Firenze e Perugia;
- c) dai Sindaci di Firenze, Prato e Spoleto;
- d) da esperti della materia.

L'onorevole Raicich propone il seguente emendamento:

Alla lettera d) aggiungere dopo la parola « da » la parola « tre ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione si avvarrà, per il compimento delle attività indicate nel primo comma dell'articolo 1, dell'opera di un Comitato, costituito con decreto del Ministro stesso e composto:

- a) dal Direttore generale delle antichità e belle arti;
- b) dai Soprintendenti ai monumenti e alle gallerie di Firenze e Perugia;
- c) dai sindaci di Firenze, Prato e Spoleto;
- d) da tre esperti della materia.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Tutti gli atti del Comitato e tutti i contratti da esso stipulati per il raggiungimento delle finalità previste nell'articolo 1 sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti e i contratti dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, ed iscrizione di uguale somma in entrata nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Spitella propone il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Il Comitato è autorizzato a integrare i fondi messi a sua disposizione con contributi che eventualmente riceva da enti pubblici o da privati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 1972 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Spitella propone il seguente emendamento:

Alla seconda riga sostituire le parole « 31 dicembre 1972 » con le altre « 31 dicembre 1974 ».

Qual è il parere del Governo?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spitella.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 6.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 31 dicembre 1974 ed alla fine della gestione presenterà il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa, nonché dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre entro il successivo 31 agosto al riscontro della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Orilia ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dello ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) (3112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Orilia, Boiardi, Mazzola, Pigni, Ingrao, Amendola, Napolitano Giorgio, Bertoldi, Achilli, Di Primio, Andreotti, Granelli, Zaccagnini, Orlandi, Bozzi, Compagna: « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) ».

Comunico alla Commissione che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Bilancio condizionato ad una modifica.

L'onorevole Caiazza ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIAZZA, *Relatore.* La proposta di legge tende ad assicurare un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'istituto per lo studio della società contemporanea. È questo un istituto sorto a Roma nel 1969 ad opera dell'onorevole Lelio Basso il quale ha destinato all'istituto medesimo una somma notevolissima di sacrifici fatti nella vita con l'acquisizione di opere di notevole rilievo specialmente per quanto riguarda l'emeroteca che contiene pezzi rarissimi. L'istituto non ha fini di lucro, ma vuole proporsi un incontro culturale fra uomini provenienti da ogni formazione, da ogni cultura. Organizza periodicamente dei seminari e dei convegni, concede anche borse di studio. Tuttavia vo-

glio informare i colleghi che nonostante abbia chiesto all'onorevole Basso personalmente elementi che mi consentissero di documentarmi per questa relazione, fino a questo momento, con rincrescimento, debbo dire, non ho potuto avere alcuna documentazione. L'istituto non ha per il momento nessuna personalità giuridica, ma il fondatore si propone di creare una fondazione con il riconoscimento giuridico dello Stato. Quale sia l'attività realmente svolta, quali siano stati i criteri di organizzazione dell'istituto, quale il tipo dei seminari e dei convegni, non so esattamente, tuttavia posso affermare che i criteri generali cui intende ispirarsi questo centro sono validi. In esso si incontrano tutti coloro che vogliono raccogliere elementi per contribuire allo sviluppo culturale della nostra società. Per quanto riguarda le borse di studio non sono in grado di dire cosa realmente sia accaduto e se e quante ne siano state concesse, quali siano stati il criterio e la procedura di assegnazione. Questa documentazione non è mai giunta e quindi non posso informare la Commissione su questi temi specifici. Mi limito quindi semplicemente a raccomandare l'approvazione di questa proposta di legge, impegnandomi con la Commissione a fornire successivamente le informazioni ed i chiarimenti dei quali verrò in possesso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MATTALIA. Sono molto sorpreso della relazione con la quale si propone un finanziamento senza tuttavia specificare esattamente a che cosa questo stesso dovrà servire. Sarebbe stato cioè necessario che il Parlamento fosse messo in grado di avere su questa proposta di legge informazioni più precise circa gli orientamenti di questo istituto.

RAICICH. Siamo favorevoli alla presente proposta di legge.

Ho avuto più volte occasione di visitare l'istituto il quale come ha detto già l'onorevole relatore, ha una ricca biblioteca ed una ricchissima emeroteca con pezzi utili e rarissimi. Le finalità di questa proposta possono essere interpretate in questo senso: far sì che questo patrimonio sia messo a disposizione degli studiosi. Il che non potrebbe avvenire senza un adeguato finanziamento che possa consentire all'istituto di avere personale specializzato. La validità della proposta è abbastanza evidente e noi vi aderiamo pienamente.

MORO DINO. Anche il mio gruppo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge. Per quanto riguarda le perplessità avanzate dall'onorevole relatore, debbo dire che le stesse perplessità non ci sono state per quanto riguarda l'approvazione di contributi ad altri istituti e fondazioni di cui questa Commissione si è occupata e mi riferisco ad esempio alla fondazione Einaudi. Le ragioni fondamentali di questa proposta di legge vanno ricercate soprattutto nell'esigenza di mettere a disposizione dell'Istituto in parola un fondo che possa permettere la pubblicazione anche di informazioni particolari circa la storia del Movimento operaio nella società contemporanea, in modo particolare fra le due guerre mondiali. Andando contemporaneamente incontro alle esigenze degli studiosi per una maggiore conoscenza del marxismo. Ribadisco quindi il voto favorevole del mio gruppo a questa proposta di legge.

CANESTRI. Anche il mio gruppo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge. Si tratta di uno strumento prezioso di ricerca e di lavoro che è giusto mettere a disposizione dei giovani e degli studiosi. Ribadendo il parere favorevole, voglio però ricordare che in occasione di altre proposte di legge analoghe non si era mai così sottolineata, da parte della maggioranza, la necessità di disporre della documentazione generale sugli interventi dello Stato verso organismi culturali, fondazioni, ecc. Noi che invece abbiamo sempre insistito su questa esigenza, la ribadiamo anche stavolta con eguale vigore.

ROGNONI. Anche il gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole su questa proposta di legge, perché ritiene che il contributo che viene concesso all'ISSOCO — dobbiamo ricordarci che si prevede il riconoscimento della personalità giuridica — sia un utile strumento per la conservazione di questo centro e per il miglioramento degli studi di cui si occupa l'Istituto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAIAZZA, Relatore. Gli onorevoli Mattalia e Moro Dino mi hanno attribuito una perplessità in merito all'approvazione di questa proposta di legge. Ora vorrei rettificare questa impressione affermando, con molta franchezza, di non avere mai espresso perplessità durante il mio intervento. Se tale perplessità emerge, essa è dovuta solo alla man-

canza di una valida documentazione in appoggio alla proposta di legge, che potesse confortare la relazione favorevole. Comunque io ho detto che ero favorevole alla proposta di legge, che essa ha una sua validità, e ho dato atto all'onorevole Lelio Basso di aver profuso in un'opera così meritoria i risultati dei suoi sacrifici. Con molta lealtà ho solo voluto far presenté una situazione — e di ciò chiedevo scusa — che non mi consentiva di avere elementi sufficienti per rispondere alle eventuali domande che, come spesso avviene in Commissione, i colleghi del mio gruppo o degli altri mi potessero porre. Ho concluso il mio intervento chiedendo che questo provvedimento venisse approvato; credo che più di questo non potessi fare.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io credo che dopo questa unanimità di consensi da parte delle varie forze politiche sulla proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Orilia insieme a gran parte dei presidenti dei gruppi delle varie formazioni politiche, da parte del Governo non si può non dare parere favorevole sulla concessione del contributo per tentare di conservare e far funzionare una ricchezza culturale qual è quella dell'ISSOCO.

MATTALIA. Il parere della Commissione competente in merito allo stanziamento c'è o non c'è. Nel primo caso è favorevole?

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è ed è favorevole. Il Governo presenterà due emendamenti all'articolo 1. Il primo recita così: « Tale contributo sarà destinato alle conservazioni ed al funzionamento del centro di documentazione dell'istituto, aperto a tutti gli studiosi ».

Il secondo emendamento recita così: « L'istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ». Questa formula l'abbiamo già adottata in questa Commissione per l'istituto Palladio di Vicenza. Questo emendamento serve ad accelerare l'iter della proposta di legge dando la personalità giuridica e poiché un decreto del Presidente dovrebbe indicare il ministero che esercita il controllo sull'Istituto, noi lo prevediamo fin d'ora nell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata, a favore dell'ISSOCO (Istituto

per lo studio della società contemporanea) con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

Aggiungere al primo comma le seguenti parole: « Tale contributo sarà destinato alle conservazioni ed al funzionamento del centro di documentazione dell'istituto, aperto a tutti gli studiosi »;

Alla fine del primo comma aggiungere il seguente secondo comma: « L'istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Qual è il parere del relatore su questi emendamenti?

CAIAZZA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata, a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni. Tale contributo sarà destinato alle conservazioni ed al funzionamento del centro di documentazione dell'istituto, aperto a tutti gli studiosi.

L'istituto ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante ridu-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

zione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Qual è il parere del relatore e del Governo ?

CAIAZZA, *Relatore*. Sono favorevole.

ROSATI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge oggi esaminati ed approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zaccagnini ed altri: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3001-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3063-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge Bersani ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del centro di alti studi internazionali » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (191-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge Rausa ed altri: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 574, sulla sperimentazione degli istituti professionali » (2752) e Lenoci: « Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per la istituzione di IV e V classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato » *in un testo unificato e con il titolo: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 574, sulla sperimentazione degli istituti professionali »* (2752-3050).

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(La Commissione approva).

Proposta di legge Galloni e Gioia: « Provvidenze in favore degli insegnanti degli istituti statali per sordomuti e istituzione delle scuole materne per sordomuti » (1386).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1971

Proposta di legge dei senatori Bisori ed altri: « Celebrazione del quinto centenario della morte di Filippo Lippi » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2059).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Orilia ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) » (3112).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Berté, Bini, Buzzi, Caiazza, Calveti, Canestri, Elkan, Giordano, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Meucci, Moro Dino, Nannini, Pascariello, Racchetti, Raicich, Rausa, Rognoni, Romano, Scionti, Spitella e Tedeschi.

Si sono astenuti dalla votazione delle proposte di legge nn. 2752-3050:

Bini, Canestri, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Pascariello, Raicich, Scionti e Tedeschi.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO